

DOCUMENTO SULL'EROGAZIONE DELLE RENDITE

FOPDIRE – Fondo Pensione Complementare a Capitalizzazione per i Dirigenti del Gruppo Eni (di seguito definito Fondo Pensione) ha stipulato in data 16/12/2011 con l'impresa di assicurazione **Helvetia Vita S.p.A.** (di seguito definita Società) apposita convenzione per l'erogazione delle prestazioni pensionistiche complementari in forma di rendita (di seguito Convenzione).

Di seguito sono riportate le principali caratteristiche.

Tipologie di rendita

La Convenzione stipulata consente ad ogni Assicurato di scegliere, al momento del pensionamento, una delle seguenti forme di rendita vitalizia immediata rivalutabile:

1. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale e finché l'Assicurato sia in vita.
2. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola pagabile in modo certo, alternativamente, per i primi cinque o dieci anni:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale:
 - a) per i primi cinque o, alternativamente, per i primi dieci anni (in funzione della scelta effettuata), indipendentemente dalla sopravvivenza dell'Assicurato;
 - b) dopo il quinto o, alternativamente, dopo il decimo anno (in funzione della scelta effettuata) solo se l'Assicurato sarà in vita a tale data e sua vita natural durante.
3. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su due teste:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale, finché l'Assicurato sia in vita, ed al suo decesso di pagare la detta rendita alla testa reversionaria, se sopravvive (seconda testa), sua vita natural durante, nella misura di reversibilità pattuita all'emissione dell'Applicazione Individuale stessa.
4. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola con controassicurazione:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale, finché l'Assicurato sia in vita; inoltre, in caso di decesso dell'Assicurato, la Società si impegna a pagare l'importo, purché positivo, definito come differenza tra:
 - a) il premio unico pagato per la componente di rendita immediata vitalizia rivalutabile;
 - e
 - b) la somma delle rate di rendita corrisposte dalla Società fino all'epoca del decesso.
5. **Assicurazione di rendita vitalizia immediata rivalutabile a premio unico su testa singola con raddoppio della prestazione assicurata al compimento dell'ottantesimo anno di vita dell'Assicurato:** per tale forma assicurativa la garanzia consiste nell'impegno della Società di pagare la rendita assicurata posticipata, annualmente rivalutata, a partire dalla data di decorrenza della singola Applicazione Individuale finché l'Assicurato sia in vita; inoltre al compimento dell'ottantesimo anno di vita dell'Assicurato la Società si impegna a pagare una rendita il cui ammontare si ottiene sommando alla rendita assicurata rivalutata, la rendita inizialmente assicurata.
La rendita così determinata è da intendersi la nuova rendita di riferimento ai fini delle successive rivalutazioni.

La Società liquiderà le rate di rendita in via posticipata ai Beneficiari designati, secondo la rateazione (mensile, trimestrale, semestrale o annuale) prescelta dall'Assicurato all'atto della sottoscrizione della Scheda Individuale di adesione. Essendo la rendita posticipata il pagamento della stessa avviene sempre alla fine del periodo di rateazione prescelta.

Decorrenza e durata

Ciascuna singola Applicazione Individuale nell'ambito del contratto collettivo avrà decorrenza dalla data di versamento del premio unico ad essa riferito e durata pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza e quella del decesso dell'Assicurato (o della seconda testa assicurata superstite in caso di rendita reversibile).

Nel caso in cui la rendita erogata sia pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, la durata del contratto è pari al periodo che intercorre fra la data di decorrenza di ogni singola Applicazione Individuale e quella del decesso dell'Assicurato se questo si verifica successivamente alla quinta o alla decima ricorrenza annuale; in caso contrario la durata è fissa e pari a 5 o 10 anni.

Ciascuna rendita avrà decorrenza dalla data di versamento del relativo premio unico e verrà erogata in rate mensili posticipate, qualora l'importo sia superiore a 100 Euro mensili. E' facoltà dell'Assicurato scegliere al momento dell'adesione una rateazione differente tra quelle previste.

Determinazione dell'importo della rendita

L'importo annuo iniziale di ciascuna rendita si ottiene moltiplicando il premio versato alla Società per il tasso di conversione in rendita, corrispondente all'età – opportunamente rettificata mediante l'utilizzo dello strumento di "age – shifting" – ed al sesso dell'Assicurato.

L'"age-shifting" consiste nel rettificare l'età dell'Assicurato, calcolata in anni e mesi compiuti, invecchiandola o ringiovanendola, sommando algebricamente lo "shift" annuo corrispondente all'anno di nascita contenuto nell'apposita tabella, di cui alla Convenzione.

Tale strumento consente di affinare la determinazione dell'importo della rendita in considerazione dell'allungamento della vita umana, con particolare riferimento alle classi di nascita più giovani.

In particolare i tassi di conversione in rendita sono determinati utilizzando le seguenti basi tecniche:

- Tavola di mortalità IPS55 selezionata, distinta per sesso.
- Tasso di interesse effettivo annuo composto pari allo 0,75%, pre-attribuito in forma di tasso tecnico.

In caso di rendita reversibile, il suddetto tasso viene determinato anche con riferimento all'età - opportunamente rettificata come sopra indicato - ed al sesso della testa reversionaria, nonché alla percentuale di reversibilità della rendita stessa prescelta, tra le 3 opzioni a disposizione (100%, 75% o 50%). Le età in anni interi dell'Assicurato e dell'eventuale testa reversionaria sono calcolate alla data di decorrenza della rendita, considerando come unità la frazione d'anno di età uguale o superiore a 6 mesi compiuti.

I tassi di conversione in rendita saranno quelli in vigore al momento dell'entrata in vigore dell'assicurazione di rendita ed attualmente sono quelli riportati nell'Allegato A della Convenzione.

Costi

I costi applicati al contratto sono di diversa natura, in particolare:

- caricamenti percentuali sul premio: 0,50% (costo già implicito nel tasso di conversione in rendita);
- costi di erogazione della rendita: 1,50% della rendita annua, per ogni anno di pagamento della stessa, indipendentemente dalla rateazione prescelta;
- costo applicazione mediante prelievo della modalità di partecipazione agli utili: aliquota di retrocessione del rendimento realizzato dalla gestione separata "Fondo SV", pari al 95,00%.

Pagamento della rendita

Al momento della sottoscrizione l'Assicurato dovrà indicare le coordinate bancarie del conto corrente presso il quale intende riscuotere le rate della rendita. E' necessario che ogni eventuale successiva variazione venga comunicata tempestivamente alla Società.

La Società, inoltre, può richiedere con periodicità annuale al Contraente o all'Assicurato, una certificazione di esistenza in vita, la cui eventuale mancata esibizione determina l'immediata interruzione del pagamento della rendita.

In caso di liquidazione per decesso dell'Assicurato (per le tariffe che lo prevedono) è necessario presentare alla Società i documenti di dettaglio riportati nelle Condizioni contrattuali.

Il pagamento della rendita viene eseguito alla scadenza delle rate convenute in contratto, secondo le modalità concordate al momento della sottoscrizione.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la Società esegue il pagamento delle rate di rendita e/o del capitale assicurato in caso di decesso (per le tariffe che lo prevedono) entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa presso la propria sede.

Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi sono calcolati nella misura degli interessi legali in vigore, a partire dal giorno in cui la Società è entrata in possesso della documentazione completa.

La rivalutazione della rendita

La rivalutazione della rendita avviene in base al rendimento della gestione separata collegata al contratto e denominata "Fondo SV".

A) Misura annua di rivalutazione

Annualmente la Società calcola il rendimento della gestione Fondo SV attribuendo a ciascun contratto collegato alla gestione una quota parte del suddetto rendimento, denominata "misura annua di rivalutazione".

La misura annua di rivalutazione si ottiene scontando per il periodo di un anno al tasso tecnico dello 0,75% la differenza tra il rendimento riconosciuto ed il suddetto tasso tecnico, già conteggiato nel calcolo del premio.

Per rendimento riconosciuto si intende il rendimento risultante dall'applicazione al rendimento della gestione separata dell'aliquota di retrocessione che non può risultare inferiore al 95,00%.

Per tasso tecnico si intende il rendimento minimo che viene riconosciuto dalla Società già all'atto della conclusione del contratto in sede di determinazione del premio dovuto dal Contraente a fronte della rendita inizialmente assicurata.

Per chiarimento si riporta di seguito un esempio di determinazione della misura annua di rivalutazione:

- a. Rendimento della gestione separata "Fondo SV": 2,00%
- b. Aliquota di retrocessione: 95,00%
- c. Rendimento riconosciuto: $(a * b) = (2,00\% * 95,00\%) = 1,90\%$
- d. Tasso tecnico: 0,75%

Misura annua di rivalutazione: $(c-d) / (100\%+d) = (1,90\%-0,75\%) / (100\%+0,75\%) = 1,15\% / 100,75\% = 1,14\%$.

B) Rivalutazione della rendita assicurata

Ad ogni anniversario della data di decorrenza di ogni singola Applicazione Individuale, la rendita assicurata all'anniversario di rivalutazione precedente viene aumentata di un importo pari al prodotto della rendita stessa per la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La documentazione contrattuale relativa alle rendite attualmente in vigore è disponibile sul sito internet del Fondo all'indirizzo www.fodpire.it.

Allegato 1 – Regolamento della gestione separata "Fondo SV"

REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “Fondo SV”

Art. 1 - Costituzione e denominazione della gestione separata

Helvetia Vita S.p.A. (la “Società”) ha costituito una speciale forma di gestione degli investimenti, denominata “Fondo SV”, separata da quella delle altre attività della Società e rivolta a tutti i segmenti di clientela ed a tutte le tipologie di contratti a prestazioni rivalutabili collegati ai rendimenti realizzati dalla gestione stessa. Con riferimento ai suddetti contratti, il presente Regolamento costituisce parte integrante delle rispettive Condizioni contrattuali.

La gestione “Fondo SV” è denominata in Euro.

La gestione “Fondo SV” è conforme alle norme stabilite dall’ISVAP (oggi IVASS) con Regolamento n. 38 del 03/06/2011 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 - Attività, obiettivi e politiche di investimento della gestione separata

Il valore delle attività della gestione “Fondo SV” non può essere inferiore alle riserve matematiche costituite per i contratti a prestazioni rivalutabili di cui al precedente articolo 1, sulla base dei rendimenti realizzati dalla gestione stessa.

La gestione finanziaria ha l’obiettivo di conseguire risultati che consentano di far fronte alle garanzie di rendimento contrattualmente stabilite e realizzare un rendimento positivo, in quanto ciò sia compatibile con le condizioni di mercato. Le politiche di gestione sono tese a garantire nel tempo un’equa partecipazione degli Assicurati ai risultati finanziari della gestione “Fondo SV”; le scelte di investimento si fondano su modelli di Asset Liability Management che permettono di tenere in considerazione, nella selezione e gestione delle attività finanziarie, gli impegni assunti verso gli Assicurati. Oltre al rispetto dei limiti regolamentari, si persegue la liquidità degli investimenti, l’efficienza del profilo rischio-rendimento, anche attraverso la diversificazione, evitando disparità che non siano giustificate dalla necessità di salvaguardare, nell’interesse della massa degli Assicurati, l’equilibrio e la stabilità della gestione “Fondo SV”.

In linea generale, le risorse della gestione “Fondo SV” possono essere investite in tutte le attività ammissibili a copertura delle riserve tecniche ai sensi dell’Art. 38 del D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle Assicurazioni Private e dei relativi regolamenti attuativi.

Tali attività sono di piena e libera proprietà della Società nonché libere da vincoli o gravami di qualsiasi natura.

La gestione “Fondo SV” può investire anche la totalità degli attivi in Titoli di debito emessi e/o garantiti da Stati appartenenti all’Ocse, da organismi sovranazionali ai quali aderisca almeno uno Stato membro dell’Ocse, da emittenti locali controllati da emittenti governativi appartenenti all’Ocse.

E’ ammesso l’investimento in Titoli obbligazionari di emittenti corporate, compresi anche gli OICR obbligazionari, in misura non superiore all’80% degli attivi. Il rating degli emittenti, al momento dell’acquisto, deve essere, preferibilmente, almeno Investment Grade¹; potranno essere acquistate anche obbligazioni con rating Below Investment Grade² purché, complessivamente, il loro peso non sia superiore al 5% degli attivi della gestione “Fondo SV”.

Il peso del comparto azionario deve essere inferiore al 20% degli attivi; l’investimento azionario si realizza attraverso l’acquisto di Titoli di capitale, ETF, SICAV e OICR azionari, bilanciati e flessibili. L’esposizione azionaria diretta riguarda titoli con un livello di liquidità adeguato all’investimento effettuato, quotati sui principali mercati borsistici.

L’investimento nel Comparto Immobiliare può avvenire attraverso l’acquisto di partecipazioni in società immobiliari, quote di OICR immobiliari o immobili. Sono ammessi Investimenti Alternativi (Hedge Fund, Private Equity) attraverso l’acquisto di azioni o quote di OICR aperti non armonizzati, azioni o quote di fondi mobiliari chiusi non negoziate in un mercato regolamentato, fondi riservati e speculativi.

I limiti, i termini e le condizioni alle quali possono essere effettuati investimenti immobiliari e alternativi sono quelli previsti dalla normativa vigente.

¹ Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Investment Grade è il rating almeno pari a BBB-.

² Secondo le scale di valutazione attribuite da primarie agenzie di rating, Below Investment Grade è quello minore di BBB-.

Sono, infine, ammessi gli Strumenti di mercato monetario, quali ad esempio depositi bancari, certificati di deposito e OICR monetari, le cui controparti devono avere rating "Investment Grade". Fanno eccezione i soli "conti correnti" dove sono ammesse anche controparti "Below Investment Grade o senza rating", ma con il limite massimo del 3%.

L'operatività attraverso strumenti finanziari derivati e l'investimento in prodotti strutturati avviene nel principio di sana e prudente gestione e si conforma alle disposizioni normative in materia. Gli strumenti finanziari derivati sono ammessi con finalità di copertura e gestione efficace, con le modalità e i limiti previsti dalla normativa vigente.

Con operazioni di copertura si intendono quelle operazioni destinate a ridurre, totalmente o parzialmente, il rischio di investimento o di controparte ed effettuate allo scopo di proteggere il valore di singole attività o passività o di insiemi di attività o passività, da variazioni sfavorevoli dei tassi, degli indici, dei prezzi degli strumenti finanziari e dal rischio di default degli emittenti degli strumenti finanziari in portafoglio.

Le operazioni di gestione efficace del portafoglio sono quelle operazioni effettuate allo scopo di raggiungere prefissati obiettivi di investimento in maniera più veloce, agevole, economica o flessibile rispetto a quanto sarebbe possibile ottenere operando sugli attivi sottostanti, senza generare nel contempo un incremento significativo del rischio di investimento, rispetto a quello generabile operando direttamente sugli attivi sottostanti.

Ai sensi della normativa vigente sono, comunque, esclusi gli investimenti in:

- crediti infruttiferi, ad esclusione di quelli nei confronti di Assicurati ed Intermediari per premi da incassare nella misura in cui siano effettivamente esigibili da meno di tre mesi;
- immobili destinati all'esercizio della Società;
- crediti verso i riassicuratori, fermo restando quanto previsto dall'articolo 8, comma 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 38/2011;
- immobilizzazioni materiali;
- spese di acquisizione da ammortizzare.

Le operazioni con le controparti di cui all'Art. 5 del Regolamento ISVAP (oggi IVASS) 27/05/2008 n.25, sono ammesse e non devono pregiudicare gli interessi degli Assicurati. Sono effettuate a condizioni di mercato, ovvero a condizioni che è possibile ottenere da imprese o soggetti indipendenti (principio della c.d. "best execution") e in coerenza con la normativa IVASS vigente.

Gli investimenti in OICR ed obbligazioni emesse o gestite da società appartenenti allo stesso Gruppo della Società non possono superare il 30% del patrimonio della gestione "Fondo SV".

L'uscita delle attività dalla gestione separata può avvenire esclusivamente da realizzo.

Art. 3 - Determinazione del tasso medio di rendimento annuo della gestione separata

Il periodo di osservazione ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della gestione "Fondo SV" è annuale e decorre dal 1° novembre fino al 31 ottobre dell'anno successivo.

Il tasso medio di rendimento della gestione "Fondo SV", relativo ad un periodo di osservazione, è determinato rapportando il risultato finanziario della gestione di competenza di quel periodo al valore medio annuo degli investimenti della gestione relativo al medesimo periodo di osservazione.

Il risultato finanziario della gestione è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dai ratei di interessi e di cedole maturati e dagli utili e dalle perdite di realizzo di competenza della gestione.

Gli utili e le perdite di realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della gestione "Fondo SV", e cioè al prezzo di acquisto per l'attività di nuova acquisizione ed al valore di mercato all'atto dell'iscrizione per i beni già di proprietà della Società.

Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Società in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione stessa.

Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del rendimento finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo considerato.

Il risultato finanziario è calcolato al lordo delle ritenute fiscali di acconto ed al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della gestione separata, ivi incluse le spese relative alla certificazione della gestione di cui al successivo articolo 4, fermo restando che sulla gestione "Fondo SV" non sono consentite altre forme di prelievo in qualsiasi modo effettuate.

Per valore medio annuo degli investimenti della gestione "Fondo SV" si intende la somma della giacenza media dei depositi in numerario presso gli Istituti di Credito, della consistenza media degli investimenti in titoli e di ogni altra attività della gestione stessa.

La consistenza media nel periodo di osservazione dei depositi, dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della gestione "Fondo SV".

I criteri di valutazione impiegati ai fini del calcolo della giacenza media non possono essere modificati, salvo in casi eccezionali. In tale eventualità, il rendiconto riepilogativo della gestione separata è accompagnato da una nota illustrativa che riporta le motivazioni dei cambiamenti nei criteri di valutazione ed il loro impatto economico sul tasso medio di rendimento della gestione separata.

Art. 4 - Verifica annuale della gestione separata

La gestione "Fondo SV" è annualmente sottoposta a verifica contabile da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo Speciale tenuto dalla Consob ai sensi dell'art. 161 del D.lgs. 24/02/1998 n. 58 (T.U.F.) e dell'art. 43, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 27/01/2010 n. 39 e rispettive successive modifiche ed integrazioni, la quale attesta la rispondenza della gestione stessa al presente Regolamento.

In particolare, sono verificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione, il rendimento annuo della gestione quale descritto al precedente articolo 3 e l'adeguatezza dell'ammontare delle riserve matematiche.

Art. 5 - Eventuali modifiche

La Società si riserva di apportare al presente Regolamento quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito di cambiamenti della normativa primaria e secondaria oppure a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tale ultimo caso, di quelle meno favorevoli per gli Assicurati.